



(intestazione UFFICIO/COMANDO/REPARTO)

Ai sensi degli artt. **90 bis - 153 bis c.p.p.** come modificati dal **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150**, sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, alla persona offesa dovranno essere forniti in una lingua a lei comprensibile i seguenti:

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA — AVVISI AL QUERELANTE

a) la persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto presso la Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato o Guardia di Finanza). La querela potrà essere presentata anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza;

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo;

che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) la persona offesa ha facoltà di essere informata dello stato del procedimento ed ha facoltà di richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.);

c) la persona offesa ha la facoltà di richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero. In caso di delitti commessi con violenza alla persona e art 624 bis cp tale

avviso le è comunque dovuto anche in assenza di espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013). Detto diritto è comunque rinunciabile. Nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411

c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma 1 bis c.p.p.);

d) la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002). Nel caso si proceda per

i reati previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 D.P.R. 115/2002);

e) la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.);

Nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143 bis c.p.p.);

f) la persona offesa (ex art 90 ter comma 1^a cpp) ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, del condannato o dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona (56, 575, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, 582 e 583 quinquies aggravati) la vittima ha diritto di essere informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta (art. 90 ter comma 1 bis e 299 c.p.p.). Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un concreto pericolo di un danno per l'autore del reato.

g) la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello dove è stato commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. c.p.p.);

h) la persona offesa potrà contestare la violazione di propri diritti con comunicazione alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine

i) La persona offesa potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica per avere informazioni circa il procedimento seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale; è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998);

l) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle

spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate;

m) qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p.

n) per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con remissione di querela di

cui all'art. 152 c.p. (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale e gli atti sessuali

con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 609 septies c.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) la remissione della querela non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate.

n bis) la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia stata accolta, chiedere al pubblico ministero d'impugnare l'ordinanza del giudice ovvero può impugnarla

autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.);

p) la persona offesa ha la facoltà di chiedere di assistenza sanitaria o di essere inserita in case famiglia, centri antiviolenza, case rifugio e ricorrere a servizi di assistenza a vittime di reato. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, corni. in L. 38/2009, e succ. mod.); e comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle casefamiglia e sulle case-rifugio disponibili;

p-bis) la persona offesa ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.